



ASSISTORICA

Condizioni di assicurazione

Edizione 07/2026

Prodotto per i veicoli a motore di interesse storico e collezionistico/ Mod. X1025.0

Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le Linee guida "Contratti chiari e comprensibili".

gruppoitas.it



ASSISTORICA

Prodotto rivolto alle persone fisiche e giuridiche che vogliono assicurare uno o più veicoli a motore di interesse storico o collezionistico di proprietà o di proprietà di un componente del nucleo familiare.

Le coperture operano per l'uso saltuario e legato alla partecipazione a rievocazioni storiche, raduni e incontri di collezionisti, sfilate, manifestazioni e passeggiate. I veicoli circolanti possono essere massimo due contemporaneamente.

Le garanzie offerte dal contratto sono raggruppate in sezioni in base al tipo di copertura:

- Responsabilità civile auto;
- Danni al veicolo e altri eventi;
- Infortuni del conducente.

La garanzia Responsabilità civile auto è obbligatoria, le altre garanzie sono opzionali.

Alcune garanzie possono essere acquistate solo insieme ad altre, come indicato nel testo delle condizioni di assicurazione.

Le garanzie acquistate sono riportate in polizza.

All'inizio delle condizioni di assicurazione trovi il Glossario che definisce i termini tecnici utilizzati nelle descrizioni delle garanzie, semplificando quindi la lettura del documento.

Nei casi in cui è prevista una comunicazione a ITAS Mutua o la consegna di documenti, devi rivolgerti all'intermediario presso il quale hai stipulato la polizza (trovi i contatti direttamente in polizza o sul sito www.gruppoitas.it).

Di seguito trovi anche i contatti della Compagnia:

Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia;

itas.mutua@pec-gruppoitas.it.

Nelle condizioni di assicurazione sono inoltre evidenziati in **grassetto** gli aspetti a cui devi prestare particolare attenzione: gli obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, le nullità, le decadenze, i limiti e le esclusioni. Inoltre, trovi alcuni box di consultazione con la stessa grafica utilizzata nel seguente riquadro:



Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli spazi facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali e forniscono chiarimenti su termini o temi specifici, o indicano a chi rivolgersi o come comportarsi in caso di necessità.

Non hanno valore contrattuale ma solo informativo e, per questo, è importante fare sempre riferimento alle condizioni a cui si riferiscono.

Indice

Indice	3
---------------	----------

Glossario	6
------------------	----------

1/ Norme di carattere generale	11
---------------------------------------	-----------

ART. 1.1 CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO E VEICOLI ASSICURABILI	11
ART. 1.2 DURATA DEL CONTRATTO, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROPOSTA DI RINNOVO	11
ART. 1.3 DIRITTO DI RECESSO PER RIPENSAMENTO	12
ART. 1.4 VALIDITÀ TERRITORIALE	12
ART. 1.5 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO	13
ART. 1.6 FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO	13
ART. 1.7 DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO	13
ART. 1.8 RILASCIO DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	14
ART. 1.9 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 1.10 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	14
ART. 1.11 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO	15
ART. 1.12 ALTRE ASSICURAZIONI	15
ART. 1.13 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	15
ART. 1.14 ONERI FISCALI	15
ART. 1.15 FORO COMPETENTE	15
ART. 1.16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	15

2/ Sezione Responsabilità civile auto	16
--	-----------

COSA È ASSICURATO	16
GARANZIE BASE	16
ART. 2.1 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	16
ART. 2.2 CONDUCENTI AUTORIZZATI E VEICOLI CIRCOLANTI	17
COME È ASSICURATO	17
ART. 2.3 FORMA TARIFFARIA	17
ART. 2.4 ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO CU ALLA STIPULA DI CONTRATTO	18

ART. 2.5 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTRALITÀ	21
ART. 2.6 ATTESTATO DI RISCHIO	21
COSA NON È ASSICURATO	23
ART. 2.7 SOGGETTI ESCLUSI	23
ART. 2.8 ESCLUSIONI E RIVALSA	23

3/ Sezione Danni al veicolo e altri eventi **24**

COSA È ASSICURATO	24
GARANZIA BASE	24
ART. 3.1 GARANZIA INCENDIO	24
ART. 3.1.1 COSA È ASSICURATO	24
ART. 3.1.2 COSA NON È ASSICURATO	24
ART. 3.1.3 LIMITI DI COPERTURA	25
GARANZIE OPZIONALI	25
ART. 3.2 GARANZIA FURTO, TOTALE O PARZIALE, E RAPINA	25
ART. 3.2.1 COSA È ASSICURATO	25
ART. 3.2.2 COSA NON È ASSICURATO	25
ART. 3.2.3 LIMITI DI COPERTURA	26
ART. 3.3 GARANZIA DANNI DA COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI	26
ART. 3.3.1 COSA È ASSICURATO	26
ART. 3.3.2 COSA NON È ASSICURATO	26
ART. 3.3.3 LIMITI DI COPERTURA	27
ART. 3.4 GARANZIA ALTRI RISCHI E RICORSO TERZI DA INCENDIO	27
ART. 3.4.1 COSA È ASSICURATO	27
ART. 3.4.2 LIMITI DI COPERTURA	29

4/ Sezione Infortuni del conducente **30**

COSA È ASSICURATO	30
GARANZIE BASE	30
ART. 4.1 GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE	30
COSA NON È ASSICURATO	31
ART. 4.2 ESCLUSIONI	31
LIMITI DI COPERTURA	31
ART. 4.3 LIMITI E FRANCHIGIE	31

5/ Cosa fare in caso di sinistro **32**

ART. 5.1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO	32
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	33
ART. 5.2 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI	33
ART. 5.3 PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO	33
ART. 5.4 GESTIONE DELLE VERTENZE	34

ART. 5.5 SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	35
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA SEZIONE DANNI AL VEICOLO E ALTRI EVENTI	35
ART. 5.6 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO	35
ART. 5.7 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO	35
ART. 5.8 RECUPERO DEL VEICOLO SOTTRATTO	35
ART. 5.9 RIPARAZIONI INDISPENSABILI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE COLPITE DA SINISTRO	36
ART. 5.10 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO	36
ART. 5.11 SCOPERTO E FRANCHIGIA	36
ART. 5.12 LIQUIDAZIONE DEI DANNI - PERIZIA CONTRATTUALE	36
ART. 5.13 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	37
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE	37
ART. 5.14 DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	37
ART. 5.15 CRITERI GENERALI DI INDENNIZZABILITÀ	38
ART. 5.16 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER MORTE	38
ART. 5.17 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE	38
ART. 5.18 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ PER CASI PARTICOLARI	40
ART. 5.19 PERCENTUALE MASSIMA DI INDENNIZZO IN CASO DI INFORTUNIO CON LESIONI PLURIME	40
ART. 5.20 PERIZIA CONTRATTUALE	40
ART. 5.21 ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	41

Condizioni particolari valesvoli per i Soci - Assicurati dell'ITAS Mutua

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE	42
ART. 5 CONTRIBUZIONI	42
ART. 9 CONTRIBUTI-COLLETTA	42
ART. 10 AMMISSIONI ALLA SOCIETÀ	43
ART. 11 VINCOLO SOCIALE DEL SOCIO-ASSICURATO	43
ART. 27 RAPPRESENTANZA LEGALE	43

Glossario

I vocaboli elencati nel glossario sono evidenziati nel documento in *corsivo*

A

ASSICURATO

il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Per la garanzia Infortuni del conducente, il conducente del *veicolo*.

ASSICURAZIONE

il contratto di assicurazione o la garanzia prestata con il contratto.

AVENTE DIRITTO

la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio: il contraente o, se diverso, il *proprietario* del *veicolo*, l'*usufruttuario*, l'*acquirente* nel caso di patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria.

B

BENEFICIARI

gli eredi dell'*assicurato*, o le altre persone da questi designate, ai quali ITAS Mutua deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte dell'*assicurato* stesso.

C

C.A.

Codice delle Assicurazioni private - D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

CATEGORIA

classificazione dei veicoli in base all'art. 47 del *Codice della Strada*.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

il documento che attesta la regolarità della copertura assicurativa obbligatoria.

CLASSE DI MERITO CU

classe di "conversione universale" disciplinata dall'IVASS con Regolamento 58 /2026, in applicazione dell'art. 134 del C.A. e successive modifiche: categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS che tutte le imprese devono indicare nell'attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale ai fini di confrontabilità delle offerte assicurative r.c.auto.

CODICE DELLA STRADA

il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL RISCHIO O "IUR"

CODICE DETERMINATO DALL'ABBINAMENTO TRA IL PROPRIETARIO, O ALTRO AVENTE DIRITTO, E CIASCUN VEICOLO DI PROPRIETÀ O DETENUTO A TITOLO DI USUFRUTTO, LOCAZIONE FINANZIARIA E PATTO DI RISERVATO DOMINIO.

CONTRAENTE

chi stipula il contratto di *assicurazione*.

CONSAP

Ente Gestore della Stanza di Compensazione, che gestisce le regolazioni contabili di debiti e crediti reciproci maturati dalle compagnie di assicurazione nella gestione dei *sinistri* di Responsabilità Civile Auto in regime di *risarcimento diretto*.

Gestisce anche il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, rubati o assicurati presso compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa.

COSE

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

D

DEGRADO

percentuale di svalutazione derivante dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello al momento del *sinistro*.

E

ESPLOSIONE

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

F

FRANCHIGIA

parte del danno che resta a carico dell'*assicurato*.

FURTO

l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Codice penale).

I

INCENDIO

combustione con fiamma che può autoestendersi e propagarsi; non sono considerate incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

INDENNIZZO

la somma dovuta da ITAS Mutua all'*assicurato* in caso di *sinistro*.

INFORTUNIO

evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili, connesso con la circolazione del *veicolo*.

INVALIDITÀ PERMANENTE

la perdita definitiva della capacità dell'*assicurato* di svolgere un lavoro, indipendentemente dalla sua professione, in misura totale o parziale.

M

MASSIMALE

la somma massima indennizzabile o risarcibile da ITAS Mutua in sede di liquidazione dei danni.

N

N.A.

non assicurato.

N.D.

non disponibile.

P

POLIZZA

il documento che prova l'*assicurazione*.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

PREMIO

la somma dovuta dal *contraente* a ITAS Mutua.

PRIMO RISCHIO

la forma contrattuale secondo cui ITAS Mutua risponde dei danni entro la somma assicurata anche se quest'ultima risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati. Non trova quindi applicazione la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice civile per il caso di sottoassicurazione.

PROPRIETARIO

l'intestatario al *P.R.A.* o colui che può legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del *veicolo*.

R

RAPINA

l'impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, sottraendola a chi la detiene (art. 628 Codice penale).

RISARCIMENTO

la somma dovuta da ITAS Mutua al terzo danneggiato in caso di *sinistro*.

RISARCIMENTO DIRETTO

procedura che in caso di danni da circolazione stradale permette a chi ha subito il danno di essere risarcito dalla propria compagnia assicurativa, che anticipa il rimborso del sinistro per conto dell'assicurazione del soggetto responsabile.

RIVALSA

diritto di ITAS Mutua di recuperare, nei confronti del *contraente* e dell'*assicurato*, l'importo pagato a terzi danneggiati nel caso in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

S

SCOPERTO

la parte del danno *esclusa dall'indennizzo*, espressa in valore percentuale.

SCOPPIO

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a *esplosione*.

SINISTRO

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

T

TABELLA DI SINISTRALITÀ PREGRESSA

Tabella che riporta l'indicazione del numero dei sinistri pagati, anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità.

U

USO PROFESSIONALE

utilizzo ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa finalizzata alla produzione di reddito del *contraente* e dell'*assicurato*.

V

VEICOLO

veicolo di interesse storico o collezionistico come definiti dall'art. 60 del Codice della Strada e dall'art. 215 del Regolamento al Codice della Strada; iscritto ai registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, storico FMI e con "Certificato di rilevanza storica e collezionistica" e/o "Certificato d'identità" rilasciato da parte degli Enti preposti.



Art 60 Codice della strada - Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri

Comma 1:

Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico.

Comma 4:

Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

Art 215 del Regolamento al Codice della Strada - Motoveicoli e autoveicoli d'interesse storico o collezionistico (Art. 60 Codice della Strada)

1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.

3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.

[omissis]

1/ Norme di carattere generale

ART. 1.1

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO E VEICOLI ASSICURABILI

La *polizza* assicura i veicoli di interesse storico o collezionistico (come definiti all'art. 60 del Codice della Strada), intestati al P.R.A allo stesso *contraente* o ai suoi familiari conviventi (**in tal caso è richiesto** lo stato di famiglia o autocertificazione dello stato di famiglia).

Il **contraente deve** essere iscritto a un Club o Associazione di collezionisti o amatori di veicoli storici; l'iscrizione **deve essere valida** al momento della stipula del contratto e deve essere rinnovata alla scadenza, ITAS Mutua **può chiedere in qualsiasi momento** prova dell'iscrizione.

I veicoli al momento della stipula della *polizza* o della successiva inclusione in *polizza* devono:

- avere data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 25 anni. Con il pagamento di un *premio* aggiuntivo, è possibile assicurare veicoli con data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 20 anni;
- presentare caratteristiche di rarità del modello (tiratura limitata), valore storico ed essere integri;
- avere un attestato di rischio che non riporta più di un sinistro, se precedentemente assicurati, salvo deroghe della Compagnia.

Per stipulare questo contratto per i veicoli di interesse storico o collezionistico, il **contraente deve possedere** un altro veicolo immatricolato da meno di 10 anni per ogni componente del nucleo familiare in possesso di abilitazione alla guida.

L'*assicurazione* è valida, infatti, per l'uso saltuario e legato alla partecipazione a rievocazioni storiche, raduni e incontri di collezionisti, sfilate, manifestazioni e passeggiate. In questo caso è compresa la copertura del gancio traino per i mezzi che lo prevedono.

L'**assicurazione non è valida** per l'utilizzo dei veicoli legato alla quotidianità o alla sistematica attività lavorativa, né per un utilizzo per *uso professionale* dei veicoli.

L'*assicurazione* è operante per tutti i veicoli presenti in *polizza* inseriti dalla stipula o successivamente con appendice di inclusione e non esclusi dalla *polizza* stessa.

Per i veicoli inclusi in garanzia successivamente alla stipula, la garanzia opera a partire dalle ore 24 del giorno riportato sul certificato.

In caso di esclusione dei veicoli registrata tramite apposita appendice, la garanzia cessa di operare e il **contraente si impegna** a distruggere il certificato e l'eventuale Carta Verde se stampati e a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

ART. 1.2

DURATA DEL CONTRATTO, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROPOSTA DI RINNOVO

La copertura assicurativa ha durata annuale.

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in *polizza* se il *premio* è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Per l'inclusione di veicoli in corso d'anno, successivamente alla stipula, viene emessa un'appendice di

inclusione a fronte del pagamento di un sovra premio e la garanzia per gli ulteriori veicoli opera a partire dalle ore 24 del giorno riportato su ogni singolo certificato e cessa alla data di scadenza annuale della polizza.

I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la *polizza* oppure a ITAS Mutua.

Il contratto non si rinnova tacitamente e cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in *polizza*, senza necessità di disdetta. Al fine di consentire al *contraente* di rinnovare il contratto con ITAS Mutua o di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, ITAS Mutua manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto di una nuova *polizza*, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del contratto.

Se ITAS Mutua intende proporre il rinnovo del contratto per un altro anno, mette a disposizione del *contraente*, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di *premio* proposte per l'annualità successiva; il *contraente* può decidere liberamente se rinnovare o meno la *polizza*.

Le nuove condizioni di assicurazione si intendono accettate dal *contraente* con il pagamento da parte sua del *premio* di rinnovo e con il rilascio da parte di ITAS Mutua della quietanza.

ART. 1.3

DIRITTO DI RECESSO PER RIPENSAMENTO

Quando il contratto di assicurazione è concluso a distanza il *contraente* ha il diritto di recedere **entro 14 giorni dalla data di stipula**.

Per esercitare il diritto di ripensamento è necessario in alternativa:

- utilizzare l'apposito tasto di recesso presente nella pagina di preventivazione del sito www.assilogos.com/index.php/richiedi-un-preventivo o nelle utility del sito web www.assilogos.com e presente nelle comunicazioni trasmesse dall'agenzia nei 14 giorni dopo la stipula;
- inviare una richiesta all'intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure a ITAS Mutua mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). La richiesta deve contenere gli elementi identificativi del contratto.

Il *contraente* si impegna a distruggere il *certificato di assicurazione* e l'eventuale Carta Verde se stampati e a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

Il *recesso* dà diritto al *contraente* di ottenere la restituzione della parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte, del contributo al servizio sanitario nazionale e del fondo di garanzia, che verrà rimborsata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il diritto di ripensamento non può essere esercitato quando entro 14 giorni dalla data di stipula del contratto si verifica un sinistro e/o il *contraente* richiede la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate.

ART. 1.4

VALIDITÀ TERRITORIALE

L'*assicurazione* vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dei seguenti Stati: Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Regno Unito. L'*assicurazione* vale anche per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul Certificato internazionale di Assicurazione ("Carta Verde") non siano barrate.

ITAS Mutua rilascia tale certificato a richiesta del *contraente*.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria Responsabilità civile auto; restano comunque valide le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il *premio* o la rata di *premio* del contratto. Quando si applica l'art. 1901, secondo comma, del Codice civile, ITAS Mutua risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del *premio* o della rata di *premio*.

ART. 1.5 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO

In caso di trasferimento della proprietà dei veicoli assicurati, il **contraente è tenuto a darne immediata comunicazione** a ITAS Mutua e **si assume l'impegno** di distruggere *certificato di assicurazione* e l'eventuale Carta Verde se stampati e a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

Se l'evento che ha determinato il trasferimento di proprietà non trova riscontro nelle banche dati SIC - ANIA (Sistema informativo integrato Controlli auto) il **contraente deve fornire** la documentazione che ha portato alla sostituzione del contratto: atto di vendita, conto vendita, demolizione, esportazione all'estero o distruzione con restituzione di libretto.

In caso di trasferimento della proprietà di uno solo tra i veicoli assicurati, questo veicolo verrà escluso dal contratto; in alternativa il **contraente** può chiedere che il contratto stipulato nella parte relativa alla copertura del *veicolo* alienato, sia reso valido per altro veicolo di interesse storico o collezionistico di sua proprietà o di proprietà del coniuge / convivente di fatto / unito civilmente.

Il trasferimento della proprietà di tutti i veicoli assicurati o la loro consegna in conto vendita comporta la risoluzione del contratto dalle ore 24 del giorno della richiesta e ITAS Mutua restituisce al **contraente**:

- la parte del *premio* relativo alla garanzia Responsabilità Civile, pagata e non goduta **al netto** delle imposte, del contributo al fondo di garanzia e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- la parte del *premio* netto pagata e non goduta, relativa alle garanzie accessorie **che non sono state oggetto di sinistri** nel periodo di assicurazione in corso.

ART. 1.6 FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

In caso di *furto, rapina* o appropriazione indebita del *veicolo* assicurato, il **contraente/assicurato deve** avvisare immediatamente ITAS Mutua fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità competente e il *veicolo* verrà escluso dal contratto a partire dalle 24 del giorno della denuncia.

In caso di *furto* di tutti i veicoli assicurati ITAS Mutua, a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia, risolve il contratto e restituisce al **contraente**:

- la parte del *premio* relativo alla garanzia Responsabilità Civile, pagata e non goduta **al netto** delle imposte, del contributo al fondo di garanzia e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- la parte del *premio* netto pagata e non goduta, relativa alle garanzie accessorie **che non sono state oggetto di sinistri** nel periodo di assicurazione in corso.

I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del C.A.

In caso di ritrovamento del *veicolo* oggetto di *furto*, allo stesso è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.

ART. 1.7 DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di distruzione, esportazione definitiva o demolizione del *veicolo*, il **contraente deve informare ITAS Mutua**.

Quando distruzione, esportazione o demolizione del veicolo non trovano riscontro nelle banche dati SIC-ANIA (Sistema Informativo integrato Controlli auto) il **contraente deve documentarle**.

In caso di distruzione o esportazione definitiva, **deve fornire** attestazione del P.R.A. della restituzione di carta di circolazione e targa di immatricolazione. Per i ciclomotori ancora privi del "*certificato di circolazione*", previsto dalla Legge n. 120/2010, il **contraente** è altresì **tenuto a dichiarare, per iscritto e sotto la sua responsabilità**, l'avvenuta distruzione o esportazione definitiva del veicolo.

Nel caso di demolizione del veicolo, il **contraente deve fornire** copia del certificato previsto dalla normativa vigente, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa

costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.

In tutte le ipotesi il contraente si impegna a distruggere *certificato di assicurazione* e l'eventuale Carta Verde e a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

La distruzione, l'esportazione definitiva o la demolizione del *veicolo* determinano, a scelta del *contraente*, uno dei seguenti effetti:

1. Sostituzione con altro veicolo.

Quando il *contraente* chiede che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di interesse storico o collezionistico di sua proprietà o di proprietà del coniuge / convivente di fatto / unito civilmente, ITAS Mutua procede alla sostituzione con conguaglio del *premio* sulla base della *tariffa* applicata al contratto sostituito.

2. Esclusione del veicolo

a partire dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

3. Risoluzione del contratto

Se tutti i veicoli assicurati sono oggetto di distruzione, esportazione o demolizione il contratto si risolve dalle ore 24 del giorno della comunicazione e ITAS Mutua restituisce al *contraente*:

- la parte del *premio* relativo alla garanzia Responsabilità Civile pagata e non goduta **al netto** delle imposte, del contributo al fondo di garanzia e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- la parte del *premio* netto pagata e non goduta relativa alle garanzie accessorie **che non sono state oggetto di sinistri** nel periodo di assicurazione in corso.

ART. 1.8

RILASCIO DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

In caso di deterioramento, sottrazione, smarrimento o distruzione del *certificato di assicurazione*, ITAS Mutua rilascia tale documentazione su richiesta e a spese dell'*assicurato*. Nel caso di deterioramento, il *contraente* restituisce a ITAS Mutua il *certificato di assicurazione* deteriorato. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del *certificato di assicurazione*, il *contraente* fornisce all'impresa una dichiarazione scritta circa l'evento accaduto.

ART. 1.9

SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di sostituzione del contratto in corso d'anno, per qualsiasi motivo, viene mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito e le classi di merito in corso.

La sostituzione del contratto non ne modifica la forma tariffaria.

ART. 1.10

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il contraente deve fornire a ITAS Mutua tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio; la violazione di questo obbligo può comportare conseguenze negative.

Infatti, le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con dolo o colpa grave su circostanze che l'*assicurato* conosce o che, in base alla normale diligenza, potrebbe conoscere, hanno come conseguenza **l'annullamento del contratto e, in caso di sinistro, la perdita totale del diritto all'indennizzo**, secondo quanto disposto dall'art. 1892 del Codice civile.

Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave, oppure in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, **ITAS Mutua può recedere dal contratto e, in caso di sinistro, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione** della differenza tra il *premio* pagato e quello dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 1893 del Codice civile.

In questi casi, **ITAS Mutua può trattenere** tutti i premi già incassati, il *premio* relativo al periodo di assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il *premio* dovuto per il primo anno.

ART. 1.11 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'assicurato deve avvisare per iscritto ITAS Mutua se nel corso del contratto la situazione considerata al momento della sottoscrizione del contratto stesso si modifica in modo da aumentare o diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi, causando un aggravamento o una diminuzione del rischio.

In caso di aggravamento del rischio, se l'assicurato non rispetta questo obbligo (previsto dall'art. 1898 del Codice civile) **può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo**. ITAS Mutua, inoltre, può recedere dal contratto e rimborsare all'assicurato la parte di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte, del fondo di garanzia e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

In caso di diminuzione del rischio, ITAS Mutua è tenuta a ridurre il *premio* a decorrere dalla scadenza del *premio* o della rata di *premio* successiva alla comunicazione del *contraente* o dell'assicurato (art. 1897 del Codice civile).

ART. 1.12 ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente deve comunicare per iscritto a ITAS Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro*, **il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

ART. 1.13 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.14 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono **a carico dell'assicurato**.

ART. 1.15 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del *contraente*.

ART. 1.16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Questo contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

2/ Sezione Responsabilità civile auto

È necessario acquistare la garanzia Responsabilità Civile Auto per poter acquistare le garanzie previste dalle sezioni successive.

COSA È ASSICURATO

Garanzie base

ART. 2.1

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

ITAS Mutua assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'*assicurazione*, impegnandosi a corrispondere, **entro i massimali convenuti e indicati in polizza**, le somme che, per capitale, interessi e spese, sono dovute a titolo di *risarcimento* di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione dei *veicoli*, descritti nel contratto, per i quali è obbligatoria l'*assicurazione* ai sensi dell'articolo 122 del C.A.

I massimali convenuti sono espressi convenzionalmente in *massimale* unico per *sinistro*; per tale *massimale* l'*assicurato* è coperto per i danni alle persone e alle cose.

L'*assicurazione* comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'*assicurazione* copre anche la responsabilità civile per i danni diretti causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. Se in caso di *sinistro* il *massimale* assicurato non risulta interamente utilizzato per la copertura dei rischi compresi nell'*assicurazione* obbligatoria, per la parte non utilizzata l'*assicurazione* copre anche la responsabilità civile dei trasportati sul *veicolo* assicurato per i danni da questi ultimi involontariamente causati a terzi durante la circolazione del *veicolo*, **esclusi i danni al veicolo stesso**.

Sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare di regolarità pura. **Non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestono la tipologia di Velocità - Rallies - Fuoristrada - Accelerazione.**

L'*assicurazione* è valida per un uso saltuario e legato alla partecipazione a rievocazioni storiche, raduni e incontri di collezionisti, sfilate, manifestazioni e passeggiate. **L'*assicurazione* non è valida per l'utilizzo dei veicoli legato alla quotidianità o alla sistematica attività lavorativa, né per un utilizzo per uso professionale dei veicoli.**

La copertura Responsabilità civile auto prevede:

1. RINUNCIA ALLA RIVALSA NEI CASI DI GUIDA DI VEICOLI A MOTORE IN GENERE IN STATO DI EBBREZZA O IN STATO DI ALTERAZIONE PSICHICA DOVUTA A USO DI STUPEFACENTI

ITAS Mutua non effettua la *rivalsa*, che le compete ai sensi dell'art. 144 del C.A., nel caso di *veicolo* guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del *Codice della Strada*, compreso il caso di rifiuto dell'accertamento.

2. RINUNCIA ALLA RIVALSA PER CIRCOLAZIONE NON CONFORME E PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.8 - Esclusioni e rivalsa, ITAS Mutua non effettua la *rivalsa*, che le compete ai sensi dell'art. 144 del C.A., nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso, nei seguenti casi:

danno subito da terzi - trasportati compresi - se la circolazione non avviene in conformità alle indicazioni della carta di circolazione o a disposizioni vigenti;

guida con patente scaduta, **a condizione che** sussistano, al momento del *sinistro*, i requisiti per il rinnovo e che la patente sia rinnovata entro 6 mesi dalla data del *sinistro*. ITAS Mutua non effettua altresì *rivalsa* nel caso in cui il rinnovo entro 6 mesi sia impedito a causa degli esiti del *sinistro*.

3. RINUNCIA ALLA RIVALSA PER MANCATA REVISIONE

ITAS Mutua non effettua la *rivalsa*, che le compete ai sensi dell'art. 144 del C.A., nel caso di mancata revisione del veicolo assicurato, nel rispetto comunque delle condizioni di assicurabilità del veicolo stesso (vedi art. 1.1).

La rinuncia alla *rivalsa* non è operante nel caso in cui il *proprietario* sia a conoscenza delle cause che avrebbero determinato il diritto all'azione di *rivalsa*.

ART. 2.2

CONDUCENTI AUTORIZZATI E VEICOLI CIRCOLANTI

La garanzia è operante quando i veicoli sono condotti da conducente con almeno 26 anni di età.

Con il pagamento di un *premio* aggiuntivo al momento della stipula del contratto, è possibile estendere la copertura anche quando i veicoli sono condotti da conducente di età inferiore a 26 anni; tali conducenti possono essere al massimo 4 e devono essere **identificati in polizza**.

Quando il conducente al momento del *sinistro* ha un'età inferiore a 26 anni compiuti e non è tra i conducenti identificati in *polizza*, **ITAS Mutua eserciterà *rivalsa* fino a un massimo di 5.000 euro**, fatta eccezione nel caso in cui il veicolo sia guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione (o da suo dipendente) preposto alla riparazione del *veicolo* stesso.

La garanzia **è operante per un veicolo circolante per volta** tra quelli assicurati; con il pagamento di un *premio* aggiuntivo il *contraente* può richiedere che la copertura sia operante per **massimo due** veicoli circolanti contemporaneamente.

COME È ASSICURATO

ART. 2.3

FORMA TARIFFARIA

I veicoli sono assicurati con la forma tariffaria "franchigia" che prevede l'applicazione di una **franchigia fissa di 80 euro per ogni *sinistro***.

Il *contraente* e il *proprietario* sono tenuti in solido a rimborsare a ITAS Mutua l'importo del *risarcimento* rientrante nei limiti della *franchigia*.

ART. 2.4

ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO CU ALLA STIPULA DI CONTRATTO

Alla stipula del contratto saranno **richiesti all'assicurato, se non verificabili nelle banche dati**, la carta di circolazione, il certificato di proprietà o il documento unico di circolazione o l'appendice di cessione del contratto relativi al *veicolo* per assegnare al contratto la *classe di merito CU* corrispondente.

Se i documenti sopra indicati non vengono esibiti, al **contratto è assegnata la classe di merito CU 18**.

1 - ASSENZA DI PRECEDENTI ASSICURATIVI

Nel caso di veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al *P.R.A.*:

- a) se il *contraente* non dimostra di aver diritto all'applicazione dell'agevolazione per ulteriore veicolo "Bersani - Bonus Familiare" (art. 134 comma 4 bis CA) verrà assegnata, dopo verifica nelle banche dati della carta di circolazione e del certificato di proprietà o con l'esibizione dell'appendice di cessione del contratto, la *classe di merito CU 14*.
- b) Se il *contraente* persona fisica dimostra di aver diritto all'applicazione dell'agevolazione per ulteriore veicolo "Bersani - Bonus Familiare" (art. 134 comma 4 bis CA) perché:
 - già titolare di *polizza* assicurativa su altro veicolo che abbia maturato un attestato di rischio;
 - oppure
 - stabilmente convivente nel nucleo familiare con persona già titolare di *polizza* assicurativa che abbia maturato un attestato di rischio

dopo verifica nelle banche dati delle carte di circolazione dei due veicoli e consegna dello stato di famiglia, al contratto è assegnata la *classe di merito CU* del veicolo di riferimento.

2 - PRESENZA DI PRECEDENTI ASSICURATIVI

Quando l'attestato di rischio è in corso di validità (cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce), viene assegnata la *classe di merito CU* indicata sull'attestato di rischio stesso.

Se l'attestato di rischio è scaduto, il *veicolo* si intende privo di precedenti assicurativi e l'assegnazione della *classe di merito CU* segue le regole del precedente punto 1.

Per il mantenimento della classe di merito CU e della relativa tabella di sinistralità pregressa contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa *categoria*, valgono le seguenti regole specifiche:

- a) nel caso di medesimo veicolo precedentemente assicurato, o nei casi in cui la *polizza* abbia avuto durata inferiore all'anno, decorsi 15 giorni dalla scadenza del precedente contratto di assicurazione, **l'utilizzo dell'attestazione è subordinato** alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal *contraente* o dal *proprietario* del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti il mancato utilizzo del *veicolo* durante il periodo dei 15 giorni in questione.

In assenza di questa dichiarazione, al contratto è assegnata la classe di merito CU 18.

- b) Quando l'attestato di rischio si riferisce ad altro *veicolo*, oggetto di cessazione del rischio (alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, certificazione della cessazione della circolazione) **il contraente deve consegnare** documentazione idonea a provarne i motivi, se non verificabili nelle banche dati.
- c) Quando l'attestato di rischio si riferisce a veicolo oggetto di *furto* senza ritrovamento, **il contraente deve consegnare** copia della denuncia di *furto* rilasciata dall'Autorità competente nonché il precedente contratto assicurativo.
- d) Quando l'attestato di rischio si riferisce a un *avente diritto* diverso dall'effettivo *proprietario* del *veicolo*, il veicolo stesso si intende privo di precedenti assicurativi e al contratto è assegnata la *classe di merito CU 14*.
- e) Nel caso in cui il *veicolo* sia stato assicurato in precedenza con contratto temporaneo, viene assegnata la stessa classe di merito indicata nel precedente contratto temporaneo del quale **il contraente è tenuto a esibire copia**.

Nel caso di *veicolo* precedentemente assicurato con contratto annuale, non ancora giunto a scadenza,

ossia in presenza di rate di *premio* ancora da pagare, **al contratto sarà assegnata la classe di merito CU 18.**

Nel caso di contratto in essere di durata annuale con frazionamento del premio ma con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio (art. 1901, comma 2. del Codice civile), il contraente/ proprietario che intende sottoscrivere un altro contratto durante la sospensione non può:

- produrre dichiarazione di non aver utilizzato il veicolo dalla data di scadenza del precedente contratto;
- far valere l'osservazione del rischio con riferimento al contratto in corso di validità.

In tal caso, **un eventuale nuovo contratto sottoscritto in vigenza di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio viene assegnato alla classe CU di massima penalizzazione.**

- f) Nel caso di rinnovo di contratto già stipulato per lo stesso veicolo avvalendosi dell'agevolazione ulteriore veicolo "Bersani - Bonus Familiare" (art 134 comma 4 bis C.A.), viene assegnata la classe di merito CU indicata nell'attestato di rischio del mezzo di riferimento.

Il contraente deve consegnare copia della Carta di circolazione relativa al veicolo di riferimento se non presente nelle banche dati e, se il veicolo di riferimento è di proprietà di un familiare convivente, certificato anagrafico di stato di famiglia.

- g) Nel caso di veicolo già assicurato all'estero **il contraente deve consegnare:**

- per i veicoli precedentemente assicurati in altro Stato appartenente all'Unione Europea, **l'attestazione di sinistralità pregressa** di cui al Regolamento UE n.1855/2024, rilasciata dall'assicuratore estero;
- per veicoli precedentemente assicurati in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, **una dichiarazione sostitutiva**, rilasciata dall'assicuratore estero, che si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.

Acquisita la documentazione, ITAS Mutua individua la classe di merito CU da applicare al contratto, sulla base della sinistralità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella dell'art. 2.6, considerando la 14^a quale classe d'ingresso.

In caso di mancata consegna dell'attestazione di sinistralità pregressa o della dichiarazione sostitutiva il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14.

- h) In caso di cambio della proprietà di un veicolo che comporta il passaggio da una pluralità di proprietari a uno o più di essi, a questi ultimi è attribuita la classe di merito CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso viene sostituito da altro veicolo. In questo caso il nuovo proprietario mantiene lo IUR e la sinistralità pregressa. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di merito CU maturata sul veicolo ora intestato a uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, e avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
- i) Nel caso di trasferimento di proprietà di un *veicolo* tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la *classe di merito CU* già maturata sul *veicolo* trasferito. Chi cede la proprietà può conservare la *classe di merito CU* maturata sul *veicolo* ceduto su altro *veicolo*, di sua proprietà o acquisito successivamente e avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto. Questo vale anche nel caso in cui l'acquirente cede il veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione. La sinistralità maturata sul veicolo resta in capo alla persona coniugata, unita civilmente o convivente di fatto che acquisisce la proprietà.
- j) Quando è stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di merito CU attribuita a un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulta invenduto, o sia è stata trasferita su altro veicolo la classe di merito CU già maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di merito CU precedente alla perdita di possesso.
- k) **Se il proprietario di un veicolo dimostra**, con riferimento a altro e precedente *veicolo* di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:
- vendita

- demolizione
- *furto* di cui sia esibita denuncia
- certificazione di cessazione della circolazione
- definitiva esportazione all'estero
- consegna in conto vendita

al nuovo *veicolo* dallo stesso acquistato è attribuita la medesima *classe di merito CU* del precedente *veicolo*.

Questo vale anche nel caso in cui il nuovo *veicolo* da assicurare è acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine non inferiore a dodici mesi. In questa ipotesi la *classe di merito CU* maturata sul *veicolo* venduto è riconosciuta al locatario **se le sue generalità sono state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo**, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

- l) Nel caso in cui un *veicolo* in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi è acquistato da chi lo utilizza, la *classe di merito CU* maturata è riconosciuta allo stesso **se le sue generalità sono state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo**, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.
Se l'utilizzatore del *veicolo*, quando ne cessa l'utilizzo, non acquista il *veicolo* locato in leasing o noleggiato, la *classe di merito CU* è riconosciuta su altro *veicolo* dallo stesso acquistato.
- m) Nel caso di *veicolo* intestato a persona diversamente abile, la *classe di merito CU* maturata sul *veicolo* è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il *veicolo* stesso, **purché le generalità degli stessi siano state registrate, quali intestatari temporanei del veicolo**, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Allo stesso modo la persona diversamente abile che acquista un veicolo potrà godere della classe di merito CU maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione.
- n) Quando la proprietà del *veicolo* assicurato viene trasferita a seguito di successione, la *classe di merito CU* maturata sul *veicolo* è attribuita agli eredi conviventi con il defunto al momento della morte, diventati proprietari del *veicolo* stesso a titolo ereditario. Se l'erede, già convivente con il defunto, o un suo familiare convivente, è *proprietario* di altro *veicolo* assicurato, al *veicolo* acquisito a titolo ereditario viene assegnata, **su richiesta del contraente**, la stessa *classe di merito CU* del *veicolo* di preesistente proprietà.
- o) Nel caso di trasferimento di proprietà del *veicolo* assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere le *classi di merito CU*, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, fino alla scadenza del contratto ceduto e il nuovo contratto relativo al *veicolo* va assegnato alla *classe di merito CU* 14; il cedente ha diritto a mantenere la *classe di merito CU* per il periodo di validità dell'attestato.
- p) Quando il precedente contratto è stato stipulato presso un'impresa alla quale è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non è presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio (art. 134, comma 2, del C.A.), il nuovo contratto è assegnato alla *classe di merito CU* di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del *contraente*.
- q) Nel caso di trasferimento di proprietà del *veicolo* dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata o dalla società a responsabilità limitata al socio unico e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della *classe di merito CU*. La disposizione si applica anche su un veicolo acquistato in proprio dalla persona fisica/ socio a responsabilità illimitata in sostituzione di quello ceduto dalla ditta individuale/ società di persone a terzi. Nel caso di trasferimento del veicolo da una società in accomandita semplice a uno dei soci della stessa, la classe di merito CU è conservata soltanto qualora l'acquirente rivesta la qualità di socio accomandatario con mantenimento anche della sinistralità maturata sul veicolo.
- r) Nel caso in cui il *veicolo* sia di proprietà di società di persone o capitali, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della *classe di merito CU* in capo alla persona giuridica che ha acquisito civilisticamente la proprietà del veicolo. La

disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione realizzate da associazioni e fondazioni di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice civile.

- s) Nel caso di mutamento della classificazione, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, il *veicolo* assicurato mantiene la *classe di merito CU* già maturata.

ART. 2.5

PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTRALITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive della *classe di merito CU* si considerano i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'*assicurazione* e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di *premio*;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e terminano sessanta giorni prima della scadenza contrattuale

ART. 2.6

ATTESTATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, e comunque nel caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso, ITAS Mutua consegna per via telematica l'attestazione sullo stato del rischio al *contraente* e, se persona diversa, all'*avente diritto*.

L'attestato di rischio è reso disponibile nella banca dati attestati di rischio dell'ANIA, la consegna telematica avviene su richiesta del *contraente* tramite e-mail, o nelle diverse modalità concordate tra le parti.

In caso di più cointestatori del veicolo, l'obbligo di consegna al *proprietario*, se diverso dal *contraente*, si considera assolto con la consegna al primo nominativo utile risultante sulla carta di circolazione.

L'attestato di rischio contiene i dati relativi a:

- identità dell'emittente;
- identità e informazioni di contatto del *contraente*;
- veicolo assicurato;
- contratto di assicurazione;
- *Codice Identificativo Univoco del Rischio* (IUR);
- proprietario o altro avente diritto, se diverso dal *contraente*;
- forma tariffaria, con indicazioni di eventuali importi di franchigie richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- classi di merito di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, se previste;
- classi CU di provenienza e assegnazione;
- *tabella di sinistralità pregressa*;
- eventuale stipula ai sensi dell'art. 134 comma 4-bis del CA (agevolazione ulteriore veicolo Bersani Bonus Familiare).

La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al *proprietario* del *veicolo*.

Itas Mutua garantisce all'avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell'attestato di rischio per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.

Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, come previsto dall'art. 134 del C.A. In tal caso, ITAS Mutua consegna per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati **non possono essere utilizzati** dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

ITAS Mutua non trasmette l'attestazione nel caso di veicoli esclusi anticipatamente rispetto alla scadenza annuale in conseguenza di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva all'estero e furto del veicolo. È fatto salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva **validità per un periodo di cinque anni**, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

ITAS Mutua è obbligata a memorizzare i dati contenuti nell'attestazione dello stato di rischio, acquisito direttamente per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati.

In caso di assenza dell'attestato, parziale o totale, **sarà richiesta una dichiarazione del contraente, supportata da adeguata documentazione**, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.

Alle scadenze annuali successive alla stipula del contratto, ITAS Mutua è obbligata a indicare sull'attestato di rischio la *classe di merito CU* necessaria per il passaggio della copertura ad altra Impresa assicuratrice.

Per la determinazione della CU adotterà le **regole evolutive** contenute nella seguente tabella:

Classe di merito CU	Classe di assegnazione ITAS in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

COSA NON È ASSICURATO

ART. 2.7

SOGGETTI ESCLUSI

Come previsto dall'art. 129 del C.A. il conducente del *veicolo* responsabile del *sinistro* **non è considerato terzo e non è coperto dall'assicurazione** per i danni alla sua persona e alle proprie cose.

Non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione per i danni alle cose:

- il *proprietario* del *veicolo*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di *veicolo* in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del *proprietario* del *veicolo*, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di *veicolo* in leasing;
- i parenti e affini entro il terzo grado del conducente e del *proprietario* del *veicolo*, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per *veicolo* in leasing, se conviventi o a loro carico;
- se l'*assicurato* è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado.

ART. 2.8

ESCLUSIONI E RIVALSA

L'*assicurazione* non è operante:

- a) per i danni causati dalla partecipazione del *veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestono la tipologia di Velocità - Rallies - Fuoristrada - Accelerazione;
- b) nel caso di guida senza patente / certificazione abilitativa all'utilizzo o con patente non idonea alla guida del *veicolo* utilizzato o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria a infrazioni del *Codice della Strada*, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2.1 al punto 2;
- c) per i danni causati a terzi in occasione dell'utilizzo dei veicoli assicurati nella quotidianità, nella sistematica attività lavorativa o per *uso professionale*;
- d) quando il *contraente*, alla stipula della *polizza* o agli eventuali successivi rinnovi, non è iscritto a un Club o Associazione di collezionisti o amatori di veicoli storici;
- e) per i danni alla pavimentazione stradale quando sono assicurati trattori storici;
- f) per i danni in occasione di partecipazione di trattori storici a manifestazioni come trebbiature Storiche, Arature, Gare di trazione e simili;

in caso di sostituzione o risoluzione del contratto o esclusione di veicoli, **quando il *contraente* non ha rispettato l'impegno preso di non utilizzare o distruggere il *certificato di assicurazione* e l'eventuale Carta Verde se stampati e a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.**

Nei casi di cui sopra e in tutti gli altri in cui siano applicabili gli artt. 143 e/o 144 comma 2 del C.A, ITAS Mutua eserciterà diritto di *rivalsa* per le somme pagate ai terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.1 punti 1, 2 e 3.

3/ Sezione Danni al veicolo e altri eventi

Le garanzie di questa sezione sono acquistabili solo con in aggiunta alla garanzia Responsabilità Civile Auto (art. 2.1)

COSA È ASSICURATO

Garanzia base

ART. 3.1

GARANZIA INCENDIO

ART. 3.1.1

COSA È ASSICURATO

ITAS Mutua indennizza i **danni materiali e diretti** subiti dal *veicolo* assicurato in conseguenza dei seguenti eventi:

1. *incendio*;
2. *esplosione, scoppio* e azione del fulmine.

La copertura è prestata nella forma *a primo rischio*, **fino alla somma di 5.000 euro e con l'applicazione di scoperto e franchigia per sinistro** indicati nella tabella dell'art. 3.1.3.

ART. 3.1.2

COSA NON È ASSICURATO

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- b) causati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atto doloso in genere;
- c) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine, frane, smottamenti di terreno, valanghe e altri eventi atmosferici a carattere catastrofico, caduta di aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici;
- d) causati da sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare e radioattività;
- e) determinati o agevolati da dolo del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo stesso;
- f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative

prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara di tipo Velocità, Rallies, Fuoristrada o Accelerazione;

- g) causati da bruciature verificatisi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da incendio, salvo l'azione del fulmine;
- h) causati da ordigni esplosivi;
- i) alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle cose, che si trovano a bordo del veicolo;
- j) causati durante il trasporto di infiammabili e/o esplosivi.

ART. 3.1.3 - LIMITI DI COPERTURA

Sono previsti i seguenti limiti di *indennizzo*:

Art. 3.1	Scoperto e franchigia per ogni sinistro	Limite di indennizzo per sinistro
Garanzia Incendio	10% - 250 euro	5.000 euro

Garanzie opzionali

ART. 3.2 - GARANZIA FURTO, TOTALE O PARZIALE, E RAPINA

Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla garanzia Incendio (art. 3.1)

ART. 3.2.1 - COSA È ASSICURATO

ITAS Mutua indennizza i **danni materiali e diretti** subiti dal *veicolo* assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di *furto* o *rapina* del *veicolo* o di quanto in esso contenuto. Sono inclusi i danni subiti dal veicolo assicurato derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso illegale del *veicolo*.

La garanzia non copre i danni conseguenti al reato di appropriazione indebita.

La copertura è prestata nella forma *a primo rischio*, **fino alla somma di 5.000 euro e con l'applicazione di scoperto e franchigia per sinistro** indicati nella tabella all'art. 3.2.3.

ART. 3.2.2 - COSA NON È ASSICURATO

Sono esclusi i danni:

- a) agevolati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- b) agevolati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, e vandalismo;
- c) agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine, frane, smottamenti di terreno, valanghe e altri eventi atmosferici a carattere catastrofale, caduta di aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici
- d) causati da sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare e radioattività;
- e) determinati o agevolati da dolo del *contraente*, dell'*assicurato*, delle persone con loro

coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del *veicolo* stesso;

- f) verificatisi durante la partecipazione del *veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara di tipo Velocità, Rallies, Fuoristrada o Accelerazione;
- g) alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il *veicolo*, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle cose, che si trovano a bordo del *veicolo*.

ART. 3.2.3 - LIMITI DI COPERTURA

Sono previsti i seguenti limiti di indennizzo:

Art. 3.2	Scoperto e franchigia per ogni sinistro	Limite di indennizzo per sinistro
Garanzia Furto, totale o Parziale, e rapina	10% - 250 euro	5.000 euro

ART. 3.3 - GARANZIA DANNI DA COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI

Questa garanzia è acquistabile solo insieme alle garanzie Incendio (art. 3.1) e Furto, totale e parziale, e rapina (art. 3.2).

ART. 3.3.1 - COSA È ASSICURATO

ITAS Mutua indennizza i **danni materiali e diretti** subiti dal *veicolo* assicurato a seguito di collisione con altro *veicolo* non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria e identificato dall'Autorità Giudiziaria o di polizia con verbale di incidente; sono compresi i danni al *veicolo* per ribaltamento o uscita di strada **conseguenti alla collisione**.

Se non c'è l'intervento delle Autorità sul luogo dell'incidente, l'*assicurato* deve sporgere alle Autorità denuncia dettagliata dell'incidente, identificando chiaramente il *veicolo* non assicurato, **e consegnarne copia a ITAS Mutua; l'indennizzo viene corrisposto solo se** ITAS Mutua è messa nella condizione di verificare i danni su entrambi i veicoli.

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio*, **fino a 5.000 euro per anno assicurativo per ogni *veicolo* assicurato**.

L'*indennizzo* viene corrisposto **in proporzione al grado di responsabilità del terzo** definita ai sensi dell'art. 2054 del Codice civile e **purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate**.

Sono esclusi eventuali danni alle persone che si trovano a bordo del *veicolo*.

ART. 3.3.2 - COSA NON È ASSICURATO

Sono esclusi i danni:

a) determinati o agevolati da dolo del *contraente*, dell'*assicurato*, delle persone che abitano con loro, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del *veicolo* stesso;

b) nel caso di guida senza patente o con patente non idonea alla guida del *veicolo* utilizzato o con **patente sospesa, ritirata o revocata** quale sanzione amministrativa accessoria a infrazioni del *Codice della Strada*. La copertura è, invece, valida nel caso di guida con patente scaduta, a condizione che

sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e che l'abilitazione sia rinnovata entro sei mesi dalla data del sinistro, e quando il rinnovo entro sei mesi è impedito a causa degli esiti del sinistro.

ART. 3.3.3 - LIMITI DI COPERTURA

Sono previsti i seguenti limiti di *indennizzo*:

Art. 3.3	Limite di <i>indennizzo</i> per anno assicurativo per veicolo assicurato
Garanzia Danni da collisione con veicoli non assicurati	5.000 euro

ART. 3.4 - GARANZIE ALTRI RISCHI E RICORSO TERZI DA INCENDIO

ART. 3.4.1 - COSA È ASSICURATO

3.4.1.1 - ALTRI RISCHI

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio* assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile, **ed è operativa entro i limiti di cui all'art. 3.4.2.**

- DANNI ALLA TAPPEZZERIA - non prevista per ciclomotori, motocicli e macchine agricole**
ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*assicurato* per riparare i danni subiti dalla tappezzeria del *veicolo* assicurato, causati dal trasporto di feriti o persone in gravi condizioni di salute a ospedali o posti di pronto soccorso.
- TRASPORTO DEI FERITI**
ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*assicurato*, **in caso di incidente stradale**, per il trasporto, con qualunque mezzo, dell'*assicurato* stesso o di altre persone trasportate sul *veicolo* assicurato dal luogo dell'incidente al più vicino ospedale o posto di pronto soccorso.
- DUPLICAZIONE DOCUMENTI**
ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*assicurato* per la duplicazione della patente di guida, della carta di circolazione o della targa del *veicolo* assicurato, sottratte o perdute in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi della presente *assicurazione*.
- SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA**
ITAS Mutua rimborsa, in caso di *furto* o *rapina* del *veicolo* assicurato, le spese sostenute dall'*assicurato* per il parcheggio e la custodia del *veicolo* disposti dall'Autorità.
Le spese sono riconosciute non oltre il terzo giorno successivo alla comunicazione all'*assicurato* dell'avvenuto ritrovamento.

5. RIPRISTINO DEGLI AIRBAG - **non prevista per ciclomotori, motocicli e macchine agricole**

ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*assicurato* per il ripristino degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza montati sul *veicolo* assicurato in seguito alla loro attivazione in conseguenza di un *sinistro* da circolazione, di un danno accidentale o di un evento fortuito.

Nessun rimborso è dovuto se gli eventuali altri danni al *veicolo* non vengono o non possono essere riparati.

6. IMPOSTA DI PROPRIETÀ

ITAS Mutua rimborsa l'importo dell'imposta di proprietà pagato e non goduto in conseguenza della perdita totale della disponibilità del *veicolo* assicurato a seguito di un *sinistro* da circolazione o di un altro evento indennizzabile ai sensi della presente *assicurazione*.

Oltre alla copia della denuncia all'Autorità, se dovuta ai sensi dell'art. 8.8 - Modalità per la denuncia del *sinistro*, **l'assicurato deve produrre il certificato attestante la perdita di possesso del veicolo.**

7. PERDITA CHIAVI - **prevista solo per** le autovetture per uso privato e per gli autocarri conto proprio fino a 35 quintali

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto dell'autovettura assicurata, ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute e **documentate** dall'*assicurato* per la sostituzione della chiave elettronica o delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di intervento per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

8. FURTO NAVIGATORE SATELLITARE MOBILE - **non prevista per ciclomotori, motocicli e macchine agricole**

ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute e **documentate** dall'*assicurato* per l'acquisto di un nuovo navigatore satellitare mobile, a seguito del *furto* di quello presente sul *veicolo* assicurato, tramite scasso dei mezzi di chiusura del *veicolo*.

9. DANNI AI BAGAGLI

In caso di incidente **con responsabilità del conducente**, ITAS Mutua *indennizza* i danni subiti dai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di proprietà del conducente e delle persone trasportate che si trovano nel *veicolo* assicurato.

Sono esclusi: denaro, preziosi, carte di credito, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, documenti e biglietti di viaggio.

10. LESIONI AD ANIMALI DOMESTICI - **non prevista per ciclomotori, motocicli e macchine agricole**

ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*assicurato* per curare le lesioni subite dall'animale domestico, di proprietà del *contraente/proprietario*, trasportato - nel rispetto della normativa - all'interno del *veicolo* assicurato **a seguito di incidente con responsabilità del conducente**. Sono garantite le seguenti spese **documentate**: spese veterinarie, medicinali prescritti dal veterinario, cure fisioterapiche e rieducative.

11. SPESE DOCUMENTALI IN CASO DI FURTO

In caso di *furto* o *rapina* del *veicolo* assicurato, ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*assicurato* per la produzione dei documenti richiesti in caso di *furto* totale: procura notarile a vendere a favore di ITAS Mutua, certificato cronologico e di proprietà con annotata la perdita di possesso.

3.4.1.2 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

Questa garanzia è compresa nel *premio* della Garanzia Altri rischi (art. 3.4).

ITAS Mutua tiene indenne l'*assicurato* in caso di sua responsabilità per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di *incendio*, *esplosione* o *scoppio*, **entro il massimale di 400.000 euro per ogni sinistro, se tali danni non costituiscono** un sinistro da circolazione.

Sono esclusi i danni:

- a) a cose che l'assicurato, anche se a bordo del veicolo, abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- b) al locale usato come rimessa del veicolo se di proprietà dell'assicurato;
- c) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

ART. 3.4.2 - LIMITI DI COPERTURA

Sono previsti i seguenti limiti:

Art. 3.4.1.1	Limite di <i>indennizzo</i> per anno assicurativo
Altri rischi	
1. Danni alla tappezzeria	500 euro
2. Trasporto dei feriti	500 euro
3. Duplicazione documenti	200 euro
4. Spese di parcheggio e custodia	600 euro
5. Ripristino airbag	1500 euro
6. Imposta di proprietà	pagata e non goduta
7. Perdita chiavi	500 euro
8. Furto navigator satellitare mobile	250 euro
9. Danni ai bagagli	300 euro
10. Lesioni ad animali domestici	300 euro
11. Spese documentali in caso di furto	100 euro

Art. 3.4.1.2	Limite di <i>risarcimento</i> per sinistro
Ricorso terzi da incendio	400.000 euro

4/ Sezione Infortuni del conducente

La garanzia di questa Sezione è acquistabile solo in aggiunta alla garanzia Responsabilità Civile Auto (art. 2.1) e alla garanzia Incendio (art. 3.1).

La garanzia è operante solo per la conduzione di autovetture e autocarri.

COSA È ASSICURATO

Garanzia base

ART. 4.1 - GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

L'*assicurazione* copre gli infortuni subiti dal conducente autorizzato durante la circolazione del *veicolo* indicato in *polizza*, che hanno come conseguenza diretta ed esclusiva la morte o l'*invalidità permanente* dell'*assicurato* in misura superiore al 4% e che si sono verificate entro due anni dal giorno dell'*infortunio*.

Sono compresi gli infortuni subiti dall'*assicurato* che non si trovi a bordo del *veicolo*:

- nel salire e nello scendere dal *veicolo* stesso;
- nell'accedere alle parti esterne del *veicolo* per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e operazioni simili;
- nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di *guasto* al *veicolo*, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada.

Sono considerati infortuni, **purché conseguenti alla circolazione del *veicolo*** identificato in *polizza*, anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

La garanzia è prestata **con le limitazioni previste nell'art. 4.3 – Limiti e franchigie**.

COSA NON È ASSICURATO

ART. 4.2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'*assicurazione* gli infortuni causati:

- a) dalla guida di qualsiasi *veicolo*, se l'*assicurato* è privo dell'*abilitazione* prevista dalle norme vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che al momento del *sinistro* l'*assicurato* abbia i requisiti per il rinnovo;
- b) dalla guida del *veicolo* in gare, competizioni e relative prove, fatta eccezione per le gare di pure regolarità;
- c) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da *infortunio*;
- d) dalla partecipazione dell'*assicurato* a reati dolosi da lui commessi o tentati;
- e) da guerra e insurrezioni; tumulti popolari, aggressioni o atti violenti con movente politico o sociale, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- f) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- g) da stato di etilismo cronico o da intossicazione acuta con valori di alcolemia superiori a 1,00 g/L, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni, nonché quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione a imprese temerarie;
- h) durante le operazioni di carico e scarico;
- i) durante il trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione.

La garanzia non è prestata se chi guida ha un'età superiore a 80 anni.

ITAS Mutua non presta l'*assicurazione* per soggetti affetti da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidei, forme maniaco-depressive.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 4.3 - LIMITI E FRANCHIGIE

Sono previsti i seguenti limiti di *indennizzo*:

Art. 4.1	Franchigia per ogni sinistro	Limite di indennizzo per sinistro
Garanzia Infortuni del conducente	Franchigia assoluta del 4% su invalidità permanente parziale	Somma assicurata in polizza

5/ Cosa fare in caso di sinistro

ART. 5.1 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro*, il *contraente* o l'*assicurato*, indipendentemente dalla propria responsabilità, devono darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, oppure a ITAS Mutua, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 Codice civile) indicando la data, il luogo e le cause del *sinistro*, le targhe dei veicoli coinvolti, le generalità dei soggetti coinvolti, l'indicazione dell'eventuale intervento delle Autorità, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché la presenza di testimoni con indicazione delle generalità.

L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (art. 1915 del Codice civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.

ITAS Mutua invia una comunicazione al *contraente* o all'*assicurato*, quando riceve la notizia del *sinistro* dalla denuncia di un terzo, per ricordare a *contraente* e *assicurato* l'obbligo della denuncia ed evitare un loro inadempimento.



L'**art. 1913 del Codice civile** prevede quanto segue:

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
[omissis]

L'**art. 1915 del Codice civile** prevede quanto segue:

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

ART. 5.2 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile e dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla *polizza* e al sinistro così come richiesti dal modulo stesso.

La denuncia, presentata in altra forma, ha comunque effetto indipendentemente da quanto previsto dalla citata disposizione di legge. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di presentazione della denuncia del sinistro ITAS Mutua eserciterà diritto di *rivalsa* in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 5.3 - PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Art. 5.3.1 - PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO E PER SINISTRI CON DANNI A COSE E LESIONI

L'art.149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209) prevede l'applicazione della procedura di *risarcimento diretto*, in base alla quale ITAS Mutua risarcisce al proprio *assicurato*, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente, per conto della Compagnia del responsabile quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

- collisione tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di *risarcimento diretto*;
- collisione avvenuta sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano;
- danni ai veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell'*assicurato*.

Quando è applicabile la procedura di *risarcimento diretto*, l'*assicurato* deve inviare a ITAS Mutua denuncia/richiesta di risarcimento tramite lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).

Art. 5.3.2 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALLA COMPAGNIA DEL RESPONSABILE

Quando non è applicabile la procedura di *risarcimento diretto*, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) con le modalità e i contenuti previsti all'articolo 148 del C.A.

In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo in cui è accaduto l'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro; la parte che riceve tale richiesta deve comunicare l'indicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Quando l'*assicurato* è responsabile del *sinistro*, ITAS Mutua in veste di Compagnia del responsabile civile comunica al danneggiato una congrua offerta di *risarcimento* del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta.

La comunicazione è inviata:

- entro 90 giorni in caso di *sinistro* che abbia comportato lesioni;
- entro 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo il *veicolo* o le *cose* qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel *sinistro*;
- entro 30 giorni nel caso di danni al *veicolo* o alle *cose* qualora il modulo di denuncia del *sinistro* sia sottoscritto da entrambi.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, ITAS Mutua provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua Impresa di assicurazione.

ITAS Mutua, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

Art. 5.3.3 - INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

In caso di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l'eventuale nominativo del mandatario in Italia dell'impresa di assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all'indirizzo <https://portale.consap.it>

In caso di incidente subito all'estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), il danneggiato può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del C.A. per ottenere il risarcimento dei danni.

Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all'indirizzo <https://portale.consap.it>

In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento va inviata all'assicuratore e/o *proprietario* del veicolo estero.

Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema "Carta Verde". L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all'indirizzo <http://gc-territorial-validity.cobx.org>

Art. 5.3.4 - INCIDENTI STRADALI CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta al Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso CONSAP.

ART. 5.4 - GESTIONE DELLE VERTENZE

ITAS Mutua assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del *risarcimento* del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'*assicurato* in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

ITAS Mutua non riconosce le spese incontrate dall'*assicurato* per i legali e i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penali. L'*assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la legge lo prevede o quando ITAS Mutua ne fa espressa richiesta.

ART. 5.5 - SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 04/03/2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio della procedura di mediazione è quella in cui ha sede l'autorità giudiziaria competente per territorio a decidere sulla controversia.

La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto.

L'*assicurato* può chiedere la conciliazione per danni non superiori a 15.000 euro - sempre che sia stata inviata una richiesta di *risarcimento* dei danni - quando non è rimasto soddisfatto dell'importo offerto dall'Impresa o ha ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si è rivolto a un avvocato. In questo caso l'*assicurato* può rivolgersi a un'associazione dei consumatori (aderiscono all'accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L'associazione provvederà a contattare l'Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito www.gruppoitas.it).

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA SEZIONE DANNI AL VEICOLO E ALTRI EVENTI

ART. 5.6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'*assicurato* deve immediatamente informare ITAS Mutua delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e ITAS Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*assicurato*. L'*assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di ITAS Mutua. Le spese giudiziali sono a carico di ITAS Mutua nei limiti del quarto della somma assicurata, come previsto dall'art. 1917 del Codice civile.

ART. 5.7 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di *sinistro* l'*assicurato* deve darne avviso per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, oppure a ITAS Mutua, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice civile), con l'indicazione approssimativa del danno, della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. **Nei casi di furto o di rapina, dell'evento dovrà anche essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'Agenzia o a ITAS Mutua copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa.** Nel caso di *furto* totale del *veicolo* avvenuto all'estero, il *contraente* è tenuto a presentare denuncia anche all'Autorità italiana e inoltrarne copia all'Agenzia o a ITAS Mutua.

ART. 5.8 - RECUPERO DEL VEICOLO SOTTRATTO

L'*assicurato* è tenuto a informare ITAS Mutua non appena abbia notizia del recupero del *veicolo* sottratto o di parti di esso. **I costi di recupero, di deposito e di eventuale dissequestro del mezzo sono a carico dell'*assicurato*.**

Il valore di quanto recuperato, prima del pagamento dell'*indennizzo*, sarà detratto dall'*indennizzo* stesso. In caso di ritrovamento del *veicolo* successivamente alla liquidazione dell'*indennizzo*, **l'*assicurato* si impegna, su richiesta di ITAS Mutua, ad agevolare il trasferimento della proprietà del *veicolo* alla stessa ITAS Mutua o a terzi dalla stessa indicati.**

L'*assicurato* ha la facoltà di evitare il trasferimento di proprietà restituendo a ITAS Mutua l'*indennizzo* ricevuto, al netto degli eventuali danni indennizzabili a termini di contratto.

Se, invece, l'*indennizzo* sarà stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sopportato.

ART. 5.9 - RIPARAZIONI INDISPENSABILI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE COLPITE DA SINISTRO

Salvo le riparazioni indispensabili per il trasporto del *veicolo* danneggiato in autorimessa o in autofficina, l'*assicurato* non può provvedere ad alcuna riparazione prima di avere ricevuto il consenso di ITAS Mutua, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia del *sinistro*.

ITAS Mutua ha diritto di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del *veicolo* danneggiato nonché di sostituire il *veicolo* stesso o le sue parti invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua dopo il *sinistro*, corrispondendone il valore.

ART. 5.10 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

il **degrado per vetustà viene applicato solo a pneumatici e batterie**, mentre l'ammontare del danno alla carrozzeria verrà determinato senza tener conto di alcun deprezzamento. L'ammontare del danno non potrà superare la somma assicurata e il valore commerciale che aveva il *veicolo* al momento del *sinistro*, dedotto il valore residuo dopo il *sinistro* stesso.

Non sono mai indennizzabili:

- le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al *veicolo* in occasione della riparazione;
- le spese di ricovero del *veicolo*;
- i danni da mancato godimento o uso e di altri eventuali pregiudizi.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si tiene conto dell'incidenza dell'I.V.A. nel caso in cui l'*assicurato* la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

ART. 5.11 - SCOPERTO E FRANCHIGIA

In caso di *sinistro*, ITAS Mutua corrisponde all'*assicurato* la somma liquidabile ai sensi di *polizza*, deducendo la *franchigia* e/o lo *scoperto* indicati in *polizza*.

ART. 5.12 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - PERIZIA CONTRATTUALE

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le Parti. Le eventuali controversie sulla liquidazione stessa possono essere demandate, per iscritto e **previo accordo tra le Parti**, a un collegio di tre periti, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il collegio si riunisce nel comune dove ha sede l'Unità liquidazione sinistri competente nella gestione del *sinistro*. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo perito la nomina viene demandata al Presidente della C.C.I.A.A. competente in relazione alla sede suddetta. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono a carico di ITAS Mutua e dell'assicurato in parti uguali. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità giudiziaria, e sono vincolanti per le Parti**, anche se uno dei periti si sia rifiutato di sottoscrivere il verbale delle operazioni peritali. **Le Parti rinunciano a qualsiasi impugnativa**, salvo il caso di errore, violenza, dolo, o violazione dei patti contrattuali.

ART. 5.13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Acquisita la denuncia di *sinistro* ed entro 90 giorni dall'adempimento degli obblighi per il *contraente* e l'*assicurato* previsti dal contratto in caso di *sinistro*, ITAS Mutua si impegna a comunicare all'*assicurato*:

l'importo dell'indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal *sinistro* stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio.

Il termine di 90 giorni s'intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrali relativi alle cause del *sinistro* o alla quantificazione dei danni indennizzabili.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni non festivi dalla data dell'atto di liquidazione, a condizione che l'*assicurato* abbia prodotto, quando la garanzia lo prevede, copia della denuncia di *sinistro* presentata all'Autorità competente e inoltre, in caso di *furto* del *veicolo* (ciclomotori esclusi) senza ritrovamento, abbia fatto pervenire a ITAS Mutua la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

ITAS Mutua, nei casi di *furto* totale o *rapina*, ha facoltà di richiedere la procura a vendere il *veicolo*.

ITAS Mutua, sia in caso di *furto* parziale o totale sia di *rapina*, ha facoltà, prima di corrispondere l'indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria solo nel caso di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di truffa ai danni dell'Impresa (art. 642 c.p.).

Per la garanzia Furto, totale o parziale, e rapina di cui all'art. 3.2 quando i danni al *veicolo* sono da *furto* parziale, **ITAS Mutua, per indennizzare i danni, può chiedere che venga prodotto un valido documento fiscale a prova della riparazione.**

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ART. 5.14 - DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro*, l'*assicurato* o i *beneficiari* devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a ITAS Mutua **entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità**, ai sensi dell'art.1913 del Codice civile.

La denuncia del *sinistro* deve contenere la descrizione dell'*infortunio*, l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato.

In caso di invalidità permanente, **l'*assicurato* deve presentare** certificato medico contenente la prognosi circa la ripresa – anche parziale – dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni.

Il decorso delle lesioni **deve essere documentato** da ulteriori certificati medici, fino all'eventuale certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti.

L'*assicurato* o, in caso di morte, i *beneficiari* **devono consentire a ITAS Mutua** le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.

L'*assicurato* deve sciogliere dal segreto professionale, nei confronti di ITAS Mutua e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato e curato.

In caso di morte dell'*assicurato*, a seconda della necessità, i ***beneficiari* devono presentare:**

- documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero, e ogni altra documentazione necessaria;
- certificato di morte;
- certificato di stato di famiglia relativo all'*assicurato*, se necessario;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notarile da cui risultino le modalità della successione e l'identificazione degli eredi, se necessario;
- qualora vi siano dei minorenni o dei soggetti incapaci di agire, decreto del giudice tutelare che autorizzi

la liquidazione ed esoneri ITAS Mutua circa il reimpiego della quota spettante al minorenni o al soggetto incapace;

- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del *sinistro* nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del *sinistro* può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, ai sensi dell'art.1915 del Codice civile.

ART. 5.15 - CRITERI GENERALI DI INDENNIZZABILITÀ

ITAS Mutua corrisponde l'*indennizzo* soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*infortunio*, indennizzabile ai sensi di *polizza*, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto, l'influenza che l'*infortunio* può avere esercitato su tali condizioni come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'*infortunio*, sono conseguenze indirette e, quindi, **non indennizzabili**.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'*indennizzo* per *invalidità permanente* è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'*infortunio*, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

ART. 5.16 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER MORTE

ITAS Mutua corrisponde la somma assicurata ai *beneficiari* designati dal *contraente* o, in difetto di designazione, agli eredi dell'*assicurato* in parti uguali, se l'*infortunio* ha come conseguenza la morte entro due anni dal giorno dell'*infortunio*.

L'*indennizzo* per il caso di morte non è cumulabile con quello per *invalidità permanente*. Tuttavia, se dopo aver liquidato un *indennizzo* per *invalidità permanente* l'*assicurato* muore in conseguenza del medesimo *infortunio*, ITAS Mutua corrisponde ai *beneficiari* solo la differenza tra l'*indennizzo* per morte, se superiore, e quello già pagato per *invalidità permanente*.

ART 5.17 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'*infortunio* ha come conseguenza un'*invalidità permanente*, l'*indennizzo* è determinato con i seguenti criteri:

- se l'*infortunio* ha come conseguenza un'*invalidità permanente* definitiva totale, ITAS Mutua corrisponde la somma assicurata;
- se l'*infortunio* ha come conseguenza un'*invalidità permanente* definitiva parziale, **l'*indennizzo* viene liquidato solo se di grado superiore al 4% dell'*invalidità totale* e per la sola parte che supera questa percentuale** e viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di *invalidità permanente* che va accertata facendo riferimento alle percentuali delle seguenti menomazioni:

	Destro	Sinistro
Perdita anatomica o funzionale di:		
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange ungueale del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	

Anchilosi		
dell'articolazione scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%
Paralisi completa		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
al di sopra della metà della coscia		70%
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50%
Perdita anatomica o funzionale di:		
un piede		40%
ambedue i piedi		100%
un alluce		5%
un dito del piede diverso dall'alluce		1%
falange ungueale dell'alluce		2,5 %
Anchilosi		
dell'anca in posizione favorevole		35%
del ginocchio in estensione		25%
della tibio-tarsica ad angolo retto		10%
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragala		15%
Paralisi completa del nervo		
sciatico popliteo esterno		15%
Esiti di frattura scomposta di una costa		
		1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
una vertebra cervicale		12%
una vertebra dorsale		5%
12 ^a dorsale		10%
una vertebra lombare		10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2%
Esiti di frattura del sacro		
		3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme		
		5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
un occhio		25%
entrambi gli occhi		100%
Sordità completa di:		
un orecchio		25%
entrambi gli orecchi		100%
Stenosi nasale assoluta		
monolaterale		4%
bilaterale		10%

Perdita anatomica di:	
un rene	15%
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro valgono per il lato *sinistro* e viceversa.

ART. 5.18 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ PER CASI PARTICOLARI

Se l'*infortunio* ha come conseguenza un'*invalidità permanente* parziale, non determinabile sulla base delle percentuali previste al punto 5.17 – Determinazione dell'indennizzo per *invalidità permanente*, si fa riferimento ai seguenti criteri:

- nel caso di minorazioni, invece di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni non elencate al punto 5.17, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni. La somma liquidata non può superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- se l'*invalidità permanente* non può essere determinata sulla base dei valori elencati al punto 8.23 e ai criteri sopra riportati, è determinata tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*assicurato* di svolgere allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Vale comunque quanto disposto dall'art. 5.15 - Criteri generali di indennizzabilità.

ART. 5.19 - PERCENTUALE MASSIMA DI INDENNIZZO IN CASO DI INFORTUNIO CON LESIONI PLURIME

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è calcolata in base alla percentuale di invalidità riportata all'art. 5.17 e dei criteri sopra indicati, e sarà pari alla somma delle singole percentuali previste per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il 100%.

ART. 5.20 - PERIZIA CONTRATTUALE

Le eventuali controversie di natura medica sul grado di *invalidità permanente* e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 5.15 - Criteri generali di indennizzabilità, possono essere affidate, per iscritto e **previo accordo tra le parti**, a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo. Il collegio medico si riunisce nel comune sede dell'Ordine dei medici in cui risiede l'*assicurato*. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina è affidata al Presidente dell'Ordine dei medici. **Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese, paga il medico da essa incaricato e metà delle spese per il terzo medico.**

Se lo ritiene opportuno, il collegio medico può rinviare l'accertamento definitivo dell'*invalidità permanente* a epoca definita dal collegio stesso; in questo caso il collegio può anticipare un *indennizzo* provvisorio sul totale da liquidare.

Il collegio medico decide a maggioranza di voti e non è tenuto a rispettare le formalità di legge; **le decisioni prese vincolano le parti, che rinunciano a impugnarle**, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni devono essere raccolti in un verbale redatto in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. **Le decisioni del collegio medico vincolano le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale;** tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

ART. 5.21 - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

La percentuale di invalidità verrà accertata alla stabilizzazione dei postumi di natura permanente e comunque **entro 24 mesi dalla data di denuncia dell'infortunio**.

ITAS Mutua, ricevuta la necessaria documentazione, fornisce **entro 90 giorni dai risultati degli accertamenti medico-legali**, l'esito della valutazione del *sinistro* all'*assicurato* o, in caso di morte, ai *beneficiari* e, riconosciuta l'indennizzabilità del *sinistro* e determinato l'*indennizzo* dovuto, a provvedere al pagamento dell'importo offerto **entro 30 giorni dall'accettazione** dello stesso. L'*indennizzo* verrà corrisposto in Italia.

Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'euro avverrà applicando il cambio contro euro. Il rimborso verrà effettuato al cambio del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione o, in mancanza, al cambio del giorno in cui è stato emesso il giustificativo di spesa.

Se l'assicurato muore prima del pagamento dell'indennizzo ITAS Mutua liquida ai *beneficiari*:

- l'importo già concordato, o in mancanza,
- l'importo offerto, o in mancanza,
- l'importo offribile se i *beneficiari dimostrano la stabilizzazione dei postumi invalidanti* mediante produzione del certificato di guarigione o di idonea documentazione attestante tale stabilizzazione.

Se ritenuta necessaria per la valutazione del *sinistro* e su richiesta di ITAS Mutua, **gli eredi o aventi causa dovranno autorizzare l'autopsia dell'assicurato**, che avverrà con l'assistenza di un medico scelto da ITAS Mutua e di un medico scelto dai *beneficiari*, se lo riterranno.

Condizioni particolari valesvoli per i Soci - Assicurati dell'ITAS Mutua

ESTRATTO DELLO STATUTO

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia ed è altresì scaricabile dal sito www.gruppoitas.it.

ART. 1

COSTITUZIONE E SEDE

È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.".

L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

ART. 5

CONTRIBUZIONI

Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto.

La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. (...)

ART. 9

CONTRIBUTI-COLLETTA

Il Consiglio di amministrazione determina almeno annualmente i tassi di contributo-colletta da applicare ai valori di classe per ciascun ramo esercitato ed eventualmente per particolari settori di uno stesso ramo. (...)

Il contributo-colletta, integrato dall'eventuale Fondo di garanzia, è notificato ai Soci mediante affissione nelle sedi degli intermediari e deve essere pagato entro i termini e nei modi stabiliti dalle condizioni di polizza. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in quanto non contrastino con le norme legislative o regolamentari.

ART. 10**AMMISSIONI ALLA SOCIETÀ**

Può partecipare alla Società chiunque abbia un interesse all'assicurazione e ciò anche mediante stipulazione di polizza per conto altrui o di chi spetta o a mezzo di rappresentante.

La qualità di Socio-Assicurato si acquista con la stipulazione della polizza di assicurazione la quale, assieme alle presenti norme statutarie, regola i rapporti del Socio-Assicurato con l'ITAS Mutua. (...)

La qualifica ed i conseguenti diritti di Socio cessano immediatamente a tutti gli effetti per il Socio-Assicurato con l'estinzione - a qualsiasi causa dovuta - del rapporto assicurativo (...).

Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere sull'ammissione dei Soci a suo insindacabile giudizio.

ART. 11**VINCOLO SOCIALE DEL SOCIO-ASSICURATO**

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella Polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella Polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

ART. 27**RAPPRESENTANZA LEGALE**

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale.

Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dell'area di competenza può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti.

La rappresentanza legale si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma).

Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della Società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.



ASSISTORICA



Contatti

Contatto soci e assicurati / Numero verde: 800.29.28.37

Servizio sinistri / Numero verde: 800.48.48.50 / Da mobile ed estero: +39.0461.896301

Mail: sinistri@gruppoitas.it

gruppoitas.it

Assicurazione R.C. Auto per i veicoli a motore di interesse storico



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Itas Mutua – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 100008

Prodotto: "ASSISTORICA"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto copre la Responsabilità Civile Auto e garanzie accessorie di veicoli a motore di interesse storico o collezionistico.



Che cosa è assicurato?

ITAS Mutua indennizza l'assicurato e copre la sua responsabilità civile nei limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati in polizza.

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

L'acquisto di questa garanzia è obbligatorio per il contraente

✓ Garanzia Responsabilità civile auto (R.C.A.)

La garanzia copre il risarcimento dovuto dall'assicurato, se civilmente responsabile come previsto dalla legge, per danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione dei veicoli assicurati.

GARANZIE DANNI AL VEICOLO

Il contraente può acquistare questa sezione solo assieme alla Garanzia Responsabilità civile auto.

- **Incendio:** copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine.
- **Furto, totale e parziale, e rapina:** copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo o di quanto in esso contenuto.
- **Danni da collisione con veicoli non assicurati:** copre i danni materiali subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria ma identificato dall'Autorità con verbale di incidente; sono compresi i danni al veicolo per ribaltamento o uscita di strada conseguenti alla collisione.

GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Il contraente può acquistare questa sezione solo assieme alle Garanzie Responsabilità civile auto e Incendio

- **Garanzia Infortuni del conducente:** copre l'assicurato per gli infortuni subiti durante la guida del veicolo assicurato, che abbiamo come conseguenza, **entro due anni dall'infortunio**, la morte o un'invalidità permanente.



Che cosa non è assicurato?

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

GARANZIE DANNI AL VEICOLO

Sono esclusi i danni:

- ✗ da guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- ✗ da scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- ✗ da sviluppo di energia nucleare e radioattività;
- ✗ causati con dolo dell'assicurato
- ✗ verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni e relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara di tipo Velocità, Rallies, Fuoristrada o Accelerazione;
- ✗ alle cose indossate e ai bagagli;
- ✗ da bruciature in assenza di incendio;
- ✗ da eventi atmosferici e calamità naturali
- ✗ causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- ✗ causati da sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare e radioattività;
- ✗ nel caso di guida senza patente o con patente non idonea alla guida del veicolo utilizzato o con patente sospesa, ritirata o revocata.

GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- ✗ dalla guida senza abilitazione;
- ✗ dalla guida del veicolo in gare, competizioni e relative prove, fatta eccezione per le gare di pure regolarità;
- ✗ da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- ✗ da guerra e insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni od atti violenti con movente politico o sociale, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- ✗ da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche;
- ✗ da stato di etilismo cronico o da intossicazione acuta con valori di alcolemia superiori a 1,00 g/L, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- ✗ durante le operazioni di carico e scarico;
- ✗ durante il trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione.



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

ITAS Mutua ha diritto di recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei seguenti casi:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali delle gare di Velocità, Rallies, Fuori strada e Accelerazione;
- ! mancata iscrizione del Contraente ad un Club o Associazione di collezionisti o amatori di veicoli storici;

- ! utilizzo del veicolo nella quotidianità, nella sistematica attività lavorativa o per uso professionale;
 - ! nel caso di assicurazione di trattori storici, sono esclusi i danni provocati alla sede stradale e i danni arrecati in occasione di partecipazione dei mezzi a manifestazioni come trebbiature Storiche, Arature, Gare di trazione e simili;
 - ! veicolo con targa prova, per circolazione senza l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
- ITAS Mutua inoltre ha il diritto di recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) per un importo pari a quanto liquidato, con il massimo di € 5.000 in caso di:
- ! guida del veicolo, al momento del sinistro, da parte di persona diversa da quelle autorizzate e indicate in polizza quando il conducente ha meno di 26 anni.

GARANZIE DANNI AL VEICOLO

- ! **Incendio:** scoperto 10%, franchigia 250 euro, limite di indennizzo per sinistro: 5.000 euro.



Dove vale la copertura?

- ✓ l'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché nel territorio dei seguenti Stati: Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Regno Unito. L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. **L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.**



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

In caso di sinistro darne avviso scritto a ITAS Mutua o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato al rilascio della polizza all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure a ITAS Mutua.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e della quota del fondo di garanzia.

I mezzi di pagamento previsti da ITAS Mutua sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico e altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Quando il contratto di assicurazione è stato collocato a distanza, il contraente ha il diritto di recedere dallo stesso entro 14 giorni dalla data di stipula del contratto. Il contratto ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione e si intende non a tacito rinnovo e cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. Al fine di consentire al contraente di rinnovare il contratto con ITAS Mutua o di stipulare un nuovo contratto con altra compagnia, ITAS Mutua manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto di una nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Puoi recedere dal contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva dell'intera collezione di veicoli assicurati.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.

Quando il contratto di assicurazione è concluso a distanza il contraente può recedere **entro 14 giorni dalla data di stipula.**

- ! **Furto, totale e parziale, e rapina:** scoperto 10%, franchigia 250 euro, limite di indennizzo per sinistro: 5.000 euro.

- ! **Danni da collisione con veicoli non assicurati:** limite di indennizzo per anno assicurativo e per veicolo assicurato: 5.000 euro.

GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

- ! La garanzia non è prestata se chi guida ha un'età superiore a 80 anni.

- ! La garanzia è operante solo per la conduzione di autovetture e autocarri.

- ! ITAS Mutua non presta l'assicurazione per soggetti affetti da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive

In polizza e nelle Condizioni di assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo eventualmente previsti dalle singole garanzie.

Assicurazione R.C. Auto per i veicoli a motore di interesse storico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP aggiuntivo R.C. Auto)



Prodotto: "ASSISTORICA"

Data di aggiornamento: 07/2026 (ultima versione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni (iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008), capogruppo del Gruppo ITAS Assicurazioni (iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 010), con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito internet: www.gruppoitas.it; e-mail: segreteria.dir-gen@gruppoitas.it; PEC: itas.mutua@pec-gruppoitas.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato (31/12/2025), si riportano:

Patrimonio netto: 539 mln di €

Risultato economico di periodo: 18 mln di €

Indice di solvibilità: 297%

I dati essenziali sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa sono pubblicati con la Relazione SFCR Annual disponibile sul sito: <https://www.gruppoitas.it/it/dati-societari/sfcr-unico-di-gruppo>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

ITAS Mutua indennizza l'assicurato e copre la sua responsabilità civile nei limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati in polizza. Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni sono previste anche le seguenti coperture per le garanzie acquistate che prevedono il pagamento di un premio aggiuntivo dove non diversamente specificato.

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Veicoli assicurabili	La polizza assicura veicoli di interesse storico o collezionistico, parte di una collezione, intestati al P.R.A allo stesso contraente o ai suoi familiari conviventi. Il contraente deve essere iscritto ad un Club o Associazione di collezionisti o amatori di veicoli storici. I veicoli al momento della stipula della polizza o della successiva inclusione in polizza devono: - avere data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 25 anni. Con il pagamento di un premio aggiuntivo, è possibile assicurare veicoli con data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 20 anni; - presentare caratteristiche di rarità del modello (tiratura limitata), valore storico ed essere integri; - avere un attestato di rischio che non riporta più di un sinistro, se precedentemente assicurati. Per stipulare questo contratto per i veicoli di interesse storico, il contraente deve possedere un veicolo immatricolato da meno di 10 anni per ogni componente del nucleo familiare in possesso di abilitazione alla guida. L'assicurazione è valida, infatti, per un utilizzo saltuario dei veicoli, principalmente per la partecipazione a rievocazioni storiche, raduni ed incontri di collezionisti, sfilate e manifestazioni. In questo caso è compresa la copertura del gancio traino per i mezzi che lo prevedono. L'assicurazione non è valida per l'utilizzo dei veicoli legato alla quotidianità alla sistematica attività lavorativa, né per un utilizzo per uso professionale dei veicoli.
Massimali	Il massimale unico per sinistro è pari a € 15.000.000: l'assicurato è coperto per i danni alle persone e alle cose fermi restando, qualora tale importo sia superato, i massimali minimi di legge, ossia € 6.450.000,00 per danni a persone e € 1.300.000,00 per danni a cose (art. 128 del Codice delle Assicurazioni). Pagando un premio più elevato è possibile concordare con ITAS Mutua un massimale di € 30.000.000.
Garanzia Responsabilità civile auto	ITAS Mutua non effettua rivalsa: - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto è stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell'accertamento. - per danni a terzi, trasportati compresi, in caso di circolazione non conforme e per guida con patente scaduta; - per mancata revisione dei veicoli assicurati. La rinuncia alla rivalsa non comporta il pagamento di un premio aggiuntivo.

Tipo di guida	La garanzia è operante a condizione che il veicolo sia condotto da conducente di età superiore ai 26 anni. Tuttavia, la garanzia è operante anche nel caso in cui il veicolo sia condotto da un conducente di età compresa tra i 18 e i 26 anni, con pagamento di un premio aggiuntivo e a patto che siano espressamente identificati in polizza, fino ad un massimo di 4 conducenti.
Veicoli circolanti	La garanzia è operante per un veicolo circolante per volta tra quelli assicurati; con il pagamento di un premio aggiuntivo il contraente può richiedere che la copertura sia operante per due veicoli circolanti contemporaneamente. Il numero dei veicoli circolanti è indicato in polizza.
GARANZIE DANNI AL VEICOLO	
Altri rischi	ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per: danni alla tappezzeria, trasporto dei feriti, duplicazione di documenti, parcheggio e custodia del veicolo assicurato disposti dall'Autorità, ripristino degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza, imposta di proprietà, perdita di chiavi, furto del navigatore satellitare mobile, danni ai bagagli, lesioni ad animali domestici e spese documentali per furto.
Ricorso terzi da incendio	Copre la responsabilità per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dei veicoli assicurati, se tali danni non costituiscono un sinistro da circolazione.
GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE	
Garanzia infortuni del conducente	Sono compresi gli infortuni subiti dall'assicurato non a bordo del veicolo: nel salire e nello scendere dal veicolo stesso; nell'accedere alle parti esterne del veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e simili operazioni; nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di guasto al veicolo.



Che cosa NON è assicurato?

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	
- Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
GARANZIE DANNI AL VEICOLO	
Garanzia Furto, totale o parziale, e rapina	La garanzia non copre i danni conseguenti al reato di appropriazione indebita.
Garanzia Altri rischi	Per ciclomotori, motocicli e macchine agricole non è previsto il rimborso spese per i seguenti eventi: danni alla tappezzeria, ripristino airbag e furto di navigatore satellitare mobile. Il rimborso spese per perdita chiavi è previsto solo per le autovetture per uso privato e per gli autocarri conto proprio fino a 35 quintali.
Garanzia Ricorso terzi da incendio	Sono esclusi i danni: - a cose che l'assicurato, anche se a bordo del veicolo, abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; - al locale usato come rimessa del veicolo se di proprietà dell'assicurato; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE	
Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	
Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
GARANZIE DANNI AL VEICOLO	
Garanzia Altri rischi	Sono previsti i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo: Danni alla tappezzeria: € 500; trasporto dei feriti: € 500; duplicazione di documenti: € 200; ripristino degli airbag: € 1.500; Imposta di proprietà pagata e non goduta; perdita di chiavi: € 500; furto del navigatore satellitare mobile: € 250; danni ai bagagli: € 300; lesioni ad animali domestici: € 300; spese documentali per furto: € 100.
Garanzia ricorso terzi da incendio	€ 400.000 per sinistro
GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE	
Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	



A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto rivolto alle persone fisiche e giuridiche, residenti in Italia o residenti all'estero ma iscritti all'AIRE, iscritte a un Club o Associazione di collezionisti o amatori di veicoli storici, che vogliono assicurare uno o più veicoli a motore di interesse storico o collezionistico (art. 60 comma 4 C.d.S. e dall'art. 215 Reg. C.d.S.) di proprietà o di proprietà di un componente del nucleo familiare per risarcire i danni causati a terzi dalla circolazione.

Il prodotto permette, inoltre, di tutelarsi:

- per i danni ai veicoli assicurati (ad esempio: incendio, furto);
- nel caso di infortuni subiti dal conducente durante l'utilizzo dei veicoli.

Le coperture dei veicoli assicurati con questo prodotto operano:

- per l'uso saltuario e legato alla partecipazione a rievocazioni storiche, raduni e incontri di collezionisti, sfilate, manifestazioni e passeggiate.
- per la circolazione di massimo due veicoli contemporaneamente.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del contraente, sono pari al 17 %.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti:

ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it

I reclami devono contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie:

Arbitro assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a ITAS Mutua.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: le Condizioni di assicurazione regolano le modalità di ricorso a procedure arbitrali, come previsto dal Codice di Procedura Civile (titolo VIII, capo I). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere , il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net .

REGIME FISCALE

Trattamento Fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con le seguenti aliquote: - garanzia R.C. Auto: 12,50%, oltre al contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,5%. Il D.Lgs. n. 68/2011 consente alle province a statuto ordinario una variazione fino al 3,5% in aumento/diminuzione dell'imposta R.C. Auto: sul sito del MEF è pubblicato l'elenco delle province che hanno deliberato la variazione; - garanzia Ricorso terzi da incendio: 21,25% + 1% di contributo antiracket; - garanzia Incendio, Furto, totale o parziale, e rapina e Danni da collisione con veicoli non assicurati: 12,50% + 1% di contributo antiracket; - garanzia Infortuni: 2,50%.
---	---